

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 2
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 4
<i>In sede legislativa</i>	» 4
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 17
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 19
<i>In sede referente</i>	» 20
CONVOCAZIONI	» 20

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo » (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2317-B).

La Commissione, a seguito della relazione del deputato Bova, che riferisce sulle modifiche apportate dalla II Commissione permanente del Senato ed agli interventi dei deputati Fortuna, Amatucci e del Sottosegretario Misasi, approva le singole modificazioni nel testo proposto dall'altro ramo del Parlamento.

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge n. 2317-B è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

CACCIATORE: « Modificazione della circoscrizione della pretura di Polla (Salerno) » (1210).

La Commissione prosegue nella discussione della proposta di legge e dopo interventi dei deputati Amatucci, Riccio e Fortuna, la approva in un nuovo testo proposto dal deputato Cacciatore.

Rimane, pertanto stabilito che a modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1963, n. 2105, il comune di Petina è aggregato alla pretura di Postiglione, sezione staccata di Sicignano degli Alburni.

Inoltre, gli affari civili e penali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, avanti la pretura di Polla, avanti il tribunale di Sala Consilina e la Corte di appello di Potenza, e provenienti dal territorio del comune di Petina, fatta eccezione per le cause civili, già passate in decisione, e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento, sono d'ufficio devoluti, rispettivamente, alla cognizione della pretura di Postiglione sezione staccata di Sicignano degli Alburni, al tribunale di Salerno, alla Corte di appello di Napoli.

La proposta di legge è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

* * *

Il Presidente, infine, sciogliendo la riserva presa nella giornata di ieri, annuncia che la Commissione riprenderà in esame la proposta Fortuna « Casi di scioglimento di matrimonio » nella prima settimana di lavoro dopo le ferie estive.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.*

Il Presidente Orlandi comunica che il deputato De Pascalis ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Presidente della IV Sottocommissione, perché sopravvenuti impegni nella presidenza del Gruppo del partito socialista non gli consentirebbero di assolvere ulteriormente a tale impegno in sede di Commissione Bilancio. Comunica, altresì, che ha chiamato a presiedere la IV Sottocommissione il deputato Mariani, al cui posto, in seno alla II Sottocommissione, subentra pertanto il deputato De Pascalis.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (*Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (2457).

Prosegue, da parte dei rispettivi relatori, la illustrazione dei pareri trasmessi dalle altre Commissioni per i settori di specifica competenza.

Illustrando i rispettivi pareri intervengono: per la Commissione Lavoro, il deputato Tognoni, relatore di minoranza; per la Commissione Trasporti, il deputato Mancini Antonio, relatore di maggioranza; per la Commissione Agricoltura, il deputato Chiaromonte, relatore di minoranza; e per la Commissione Sanità, i deputati Capua, relatore di minoranza, e De Maria, il quale ultimo respinge i rilievi sollevati dal deputato Scarpa nella precedente seduta, affermando, invece, che il parere da lui redatto è stato elaborato, sulla base di un mandato fiduciario conferitogli dalla maggioranza dei membri della Commissione Sanità, sulla scorta delle considerazioni e delle osservazioni emerse nel corso della discussione del disegno di legge in seno alla Commissione medesima.

Il Presidente Orlandi dichiara esaurita la illustrazione dei pareri trasmessi dalle altre Commissioni e rinvia per l'inizio dell'esame generale del programma quinquennale di sviluppo economico a mercoledì 20 luglio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono: il Ministro della pubblica istruzione, Gui e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione dei professori aggregati per le università e gli istituti di istruzione universitaria » (*Approvato dal Senato*) (3109).

La Commissione, che nelle precedenti sedute del 1° e dell'8 luglio, aveva approvato i primi cinque articoli del provvedimento, accantonandone però alcune parti per sottoporle a più attento esame, dà inizio all'analisi dell'articolo 6 che si riferisce alle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore aggregato.

Il deputato Berlinguer Mario considera deludente il criterio adottato nei confronti della preoccupazione — da più parti espressa — di eliminare alla radice le scelte dettate non da criteri scientifici ma da criteri di parte. Il testo approvato dal Senato, affidandosi soprattutto al sistema del sorteggio non eccita — a suo avviso — la responsabilità scientifica degli esaminatori: è sua opinione che bisognerebbe, innanzitutto, rendere responsabili gli esaminatori della loro scelta, di fronte all'opinione pubblica scientifica; che occorrerebbe allargare poi la base elettorale; che sarebbe necessario — infine — predisporre una sommaria istruttoria dei casi in considerazione.

Il Relatore Magri e il Ministro Gui difendono il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento; il Ministro della pubblica istruzione, in particolare, riafferma la volontà del Governo, orientata nel senso di promuovere un sistema che garantisca scelte fondate sul valore dei candidati e non già sull'interesse delle parti; descrive le difficoltà tecniche che obiettivamente rendono difficile una soluzione astrattamente perfetta; occorre, a suo avviso, rompere innanzitutto la coincidenza numerica fra maggioranza della commissione giudicatrice e candidati da eleggere, per evitare il successo di terne precostituite.

Il deputato Codignola difende anch'egli le positive innovazioni che figurano nel testo del Senato, e propone di perfezionarle ulteriormente disponendo che il sorteggio venga fatto soltanto fra un certo numero (dieci-

undici) di soggetti indicati, attraverso la votazione, dal corpo elettorale; in caso contrario (nel caso cioè si sia avuta una concentrazione di voti su un numero di candidati inferiore a dieci o a quindici, ciò che farebbe sospettare l'affiorare di scelte precostituite) il sorteggio verrebbe fatto fra tutti i titolari di elettorato attivo. Dopo che il deputato Valitutti ha ritirato un emendamento presentato dalla sua parte per una presenza specifica, nella commissione esaminatrice, della facoltà che abbia richiesto l'apertura del concorso, la Commissione approva senza modificazioni l'articolo 6, accantonando tuttavia il problema rappresentato negli emendamenti Codignola.

Anche l'articolo 7 è successivamente approvato, con accantonamento però del secondo comma (« La Commissione, qualunque sia il numero dei posti messi a concorso, può, inoltre, proporre due idonei elencati in ordine alfabetico ») al quale si riferisce un emendamento soppressivo del deputato Valitutti, e degli incisi ad esso connessi.

Senza modificazioni è approvato anche l'articolo 8, dopo che il deputato Codignola ha ritirato alcuni emendamenti tendenti a migliorare la carriera dei professori aggregati, raccogliendo le considerazioni del Ministro Gui sulle conseguenze finanziarie dagli emendamenti implicate. Allo stesso modo, dopo l'approvazione senza modifiche dell'articolo 9, risulta approvato l'articolo 10, giacché i deputati Codignola, Valitutti e Berlinguer non insistono sull'emendamento da essi presentato per spostare il collocamento a riposo del professore aggregato da 65 a 70 anni, accedendo alle considerazioni finanziarie del Ministro, che si dichiara disponibile ad affrontare il problema in altra sede.

Un articolo aggiuntivo 10-*bis*, presentato dal deputato Codignola allo scopo di stabilire che con l'assegnazione di professori aggregati, si riduce la disponibilità in incarichi di insegnamento è ritirato dal proponente a seguito di dichiarazione del Ministro Gui, che assicura essere il Governo già orientato in tal senso.

Dopo aver approvato gli articoli 11 e 12 senza modificazioni, la Commissione accantona l'articolo 13, relativo ai professori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, del quale i deputati Codignola e Seroni chiedono la soppressione, mentre il relatore Magri fa presente che proprio la peculiare situazione giuridica degli interessati rende consigliabile il mantenimento del testo del Senato.

Dopo che la Commissione ha approvato, senza modificazioni, la tabella annessa al disegno di legge, il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta la discussione del provvedimento, per l'esame delle parti di esso che in questa e nelle precedenti sedute sono state accantonate.

PROPOSTE DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Disposizioni in favore del personale insegnante delle scuole per sordomuti » (2351);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare » (1662);

GIOIA ed altri: « Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti » (716).

Il deputato Buzzi dà ragione di un articolo unico predisposto dal Comitato ristretto nominato nella seduta del 7 luglio 1966, per limitare l'intervento legislativo — in questa circostanza — ad una mera sanatoria disposta a vantaggio del personale interessato, senza pregiudizio del problema generale, che dovrà essere invece quanto prima affrontato.

Il relatore Bertè, nell'esprimere il proprio favore all'articolo unico, ne sottolinea anche egli la necessaria limitatezza, e ripropone alla attenzione della Commissione il problema nella sua globalità, che abbisogna — a suo avviso — di una sollecita soluzione.

Il Presidente Ermini, conseguentemente, raccogliendo le indicazioni fornite dal deputato Buzzi nonché dal relatore Bertè, e confortate dal consenso unanime della Commissione, disimpegna dall'abbinamento la proposta di legge Titomanlio n. 2351 di cui la Commissione approva l'articolo unico nel nuovo seguente testo predisposto dal Comitato ristretto:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, i diplomati delle scuole di metodo ai sensi della lettera b) primo comma dell'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio nell'ultimo decennio e siano in servizio nell'anno scolastico 1965-66, si intendono abilitati anche all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti ».

La proposta di legge Titomanlio n. 2351 è quindi votata a scrutinio segreto ed appro-

vata col nuovo titolo, proposto dal Presidente: « Disposizioni concernenti il personale insegnante delle scuole per sordomuti ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Principe.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per lo sviluppo della agricoltura nel quinquennio 1966-1970 » (4^a provato dal Senato).

Proseguendo la discussione, il deputato Ferrari Riccardo dichiara innanzi tutto che sarebbe stato opportuno ricevere notizie più dettagliate sui risultati del piano verde numero 1 e che, a suo avviso, i 900 miliardi previsti dal presente provvedimento non comportano un consistente aumento rispetto agli stanziamenti previsti nel precedente piano.

Auspica una maggiore concentrazione dei mezzi in favore di tutte le aziende per fini che siano prevalentemente produttivistici, affermando infine che comunque il provvedimento rappresenta un notevole sforzo in favore dell'agricoltura.

Il deputato Franzo, dopo aver elogiata la relazione Ceruti, dichiara che le finalità del nuovo piano verde non possono non essere condivise.

Esaminando quindi tutta l'articolazione della legge, si sofferma su taluni particolari problemi: ribadisce la necessità della difesa dei prezzi per dare sviluppo al settore zootecnico (sottolineando la necessità di invocare in sede M.E.C. la clausola di salvaguardia); invita il Governo ad utilizzare finalmente la delega sulla sperimentazione agraria; richiama la necessità di una migliore e più produttiva attività dimostrativa e di assistenza tecnica; auspica creazioni e gestioni di impianti da parte di cooperative e associazioni di produttori; richiama l'urgenza di una migliore regolamentazione del credito di conduzione; invita a favorire anche la piccola meccanizzazione agricola; insiste sul problema dei servizi civili ed infine richiama i problemi dell'approvvigionamento idrico, della viabilità rurale e della elettrificazione agri-

cola, nel quadro dei nuovi interventi che si vanno predisponendo.

Conclude dichiarandosi favorevole al provvedimento nel testo già approvato dal Senato.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Schietroma.

PROPOSTE DI LEGGE:

MAZZONI ed altri: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni » (221);

GITTI ed altri: « Norme per l'esercizio venatorio » (1211);

PENNACCHINI ed altri: « Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia » (1230).

Il Presidente dà comunicazione che il Comitato ristretto nella seduta di ieri ha raggiunto un accordo unanime sul testo che sarà successivamente sottoposto all'approvazione della Commissione.

Comunica altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Raccomanda infine alla Commissione di voler concludere al più presto l'esame del provvedimento, anche per premiare la capacità e l'impegno posto dai membri del Comitato per varare una legge tanto attesa.

Il relatore Imperiale dà ragione delle innovazioni apportate in Comitato ristretto e conferma ancora una volta che la legge tende a soddisfare gli interessi generali. Auspica peraltro al più presto una legge delega in base alla quale al Governo venga affidato il potere di emanare un nuovo testo unico.

Il Sottosegretario Schietroma dichiara che « la piccola riforma » - così l'ha chiamata il relatore - è un provvedimento di portata considerevole. Il Governo nel complesso è favorevole al progetto, anche se su molti punti ha tuttora delle perplessità.

Comunque concorda anch'egli sulla urgenza di una revisione generale attraverso un testo unico.

Sui singoli articoli intervengono i deputati Armani, Prearo, Beragnoli e il Sottosegretario Schietroma, il quale per gli articoli 2, 14, 25, 28 e 33 si rimette alla Commissione.

Vengono quindi approvati, salvo riserva di coordinamento, i seguenti articoli della nuova legge sulla caccia:

ART. 1.

L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 30 maggio 1949, n. 694, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *Concessione della licenza di caccia e di uccellazione.* — Le licenze di caccia e di uccellazione hanno la durata di anni sei dal giorno del rilascio e autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale. Vengono concesse e revocate dal Prefetto o dal Questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

La validità della licenza è subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorità competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.

Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellazione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresì, più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al Comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.

Per l'uso della licenza di caccia e di uccellazione si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e dell'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia o di uccellazione e le loro caratteristiche ».

ART. 2.

L'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — *Periodi di permesso per la caccia e l'uccellazione.* — La caccia alla selvaggina stanziale protetta è consentita dalla seconda domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;

b) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre;

c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre.

La caccia alle altre specie ed alla selvaggina migratoria è consentita dalla domenica successiva al 15 agosto al 1° gennaio; è consentita sino al 28 febbraio al fringuello; al germano e alla folaga e, fino all'ultima domenica di marzo, al colombaccio, colombella, storno, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passere, falchi, cervi, cornacchie, gazza, ghiandaia ed altri palmipedi trampolieri.

L'uccellazione è consentita dalla prima domenica successiva al 15 agosto al 1° gennaio. Successivamente al 1° gennaio o sino all'ultima domenica di marzo l'uccellazione è consentita esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.

I Comitati provinciali della caccia, di cui all'articolo 33 della presente legge, possono vietare o limitare l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre.

I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, sia nel periodo compreso tra la domenica successiva al 15 agosto e la seconda domenica di settembre, sia in quello successivo al 1° gennaio.

Nel periodo compreso fra la domenica successiva al 15 agosto e la seconda domenica di settembre, i Comitati provinciali della caccia possono altresì vietare ogni attività venatoria per non più di tre giorni la set-

timana, escludendo comunque dal divieto quelli festivi.

I Comitati provinciali della caccia possono altresì, eccezionalmente, consentire nelle località ove tali forme di caccia siano tradizionali, la caccia ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusi la beccaccia, il germano reale e la folaga, sino al 15 aprile; la caccia alla quaglia, alla tortora ed al falco picchiaiolo, entro una fascia costiera delimitata dal Comitato provinciale della caccia, tenendo conto delle esigenze agricole locali, oltre i 200 metri dal battente dell'onda marina, sino alla seconda domenica di maggio; nonché nella zona faunistica delle Alpi, la caccia alla cesena, tordela, tordo bottaccio, tordo casello, da appostamenti autorizzati dal Comitato provinciale della caccia, sino al 28 febbraio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1° luglio di ogni anno il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria ».

ART. 3.

Caccia controllata.

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della provincia può essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellazione possono esercitare la caccia e l'uccellazione, a parità di diritti, nelle località sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sarà predisposto dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il Regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga

decreto di rinnovo, qualora il territorio della provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.

I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000.

ART. 4.

Al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole:

n) le reti sussidiarie o « passate » nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordere;

o) le pasture delle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altre specie di mangime;

p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;

q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;

r) le armi munite di silenziatore.

ART. 5.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli appostamenti fissi di caccia in terreno libero che abbiano ottenuto il consenso diretto del proprietario o del possessore del terreno, sono soggetti ad autorizzazione annuale del Comitato provinciale per la caccia ed al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 35, lettera z) e della soprattassa di cui all'articolo 36, lettera g) della presente legge. Gli appostamenti fissi di uccellazione in terreno libero debbono essere denunziati, annualmente, al Comitato provinciale della caccia che, dopo aver accertato che essi sono autorizzati dal proprietario o dal possessore del terreno, concede l'autorizzazione, previo pagamento della tassa di cui all'articolo 34, lettera z) e della soprattassa prevista dall'articolo 35, lettera f), della presente legge.

Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno ad essi. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza da uno a tre anni.

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dal regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è sostituito dal seguente:

« Gli impianti di appostamenti di caccia o di uccellazione che esigano, per il proprio funzionamento, una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il competente Comitato provinciale della caccia ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 6.000 e lire 60.000 ».

ART. 7.

L'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, può inoltre, vietare in modo assoluto la caccia a tutela dell'integrità e della quiete della zona ».

ART. 8.

L'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — *Divieto di caccia e di uccellazione nelle appartenenze delle abitazioni e nei luoghi privati chiusi.* — La caccia e l'uccellazione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziata, così catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalità stabilite dalla legge stessa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

ART. 9.

Tutela delle coltivazioni.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualità di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti l'indicazione " articolo 30 del testo unico sulla caccia, divieto di caccia " e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del presente testo unico, l'inosservanza del divieto è punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.000. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico.

La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.

Oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno.

L'abusiva apposizione delle tabelle è punita con l'ammenda di lire 5.000 a lire 10.000, più lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente.

L'apposizione di dette tabelle non è soggetta ad alcuna tassazione ».

ART. 10.

L'articolo 32 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — *Divieto di sparo in determinate località.* — Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 8 della presente legge, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo è vietato nelle

zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posto di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

È del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocumento.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano a quanti sono autorizzati alla caccia degli animali nocivi ai sensi dell'articolo 28 della presente legge.

Nelle zone indicate nel primo capoverso è vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. È in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere.

Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellazione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucri idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69.

I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni ».

ART. 11.

L'articolo 36 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — *Giorno venatorio e divieto di caccia notturna.* — È vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo in casi previsti dagli articoli 24 e 25 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro può avvenire sino a due ore dopo il tramonto.

È pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a

lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena è raddoppiata quando nel caso di caccia notturna essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellazione per un periodo da tre a cinque anni.

Nelle ore notturne di cui al primo comma è altresì vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 ».

ART. 12.

Divieto di esposizione, vendita e commercio di talune specie di selvaggina.

È vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

ART. 13.

Riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura.

I primi sette comma dell'articolo 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse è consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.

Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione.

Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia è vietato a chiunque, compreso il concessionario salvo le eccezioni previste dalla presente legge ».

ART. 14.

L'articolo 44 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 897, è sostituito dal seguente:

« ART. 44. — *Costituzione e concessione di bandita o di riserva.* — La concessione o la revoca di bandita o di riserva è disposta con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, ed ha vigore dal giorno della pubblicazione del provvedimento sul foglio degli annunci legali della provincia.

Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o più province, i Comitati provinciali della caccia interessati emanano il provvedimento relativo alla parte di riserva o bandita compresa nel territorio di propria competenza.

La concessione può essere data solo per superfici continue di terreno a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria.

Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente. Il decreto relativo è emanato, previ opportuni accertamenti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per la grazia e la giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennità da corrisondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonché le modalità del relativo pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare per le riserve o per le bandite, il decimo della superficie delle stesse.

Nel provvedimento di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione che non può essere inferiore ai tre anni né superiore ai sei il divieto di subconcessione, la superficie della zona vincolata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, nonché gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina o al numero degli agenti di vigilanza. Nello stesso provvedimento vengono altresì indicate le condizioni alle quali è subordinata la concessione, con particolare riguardo agli obblighi relativi agli

impianti di allevamento in caso di concessione di bandita e a quelli di allevamento e di ripopolamento del territorio riservato e del territorio provinciale destinato alla caccia libera, in caso di concessione di riserva di caccia. Il numero e la specie dei capi di selvaggina che i concessionari delle riserve debbono fornire annualmente ai Comitati provinciali della caccia, per il ripopolamento del territorio provinciale destinato alla caccia libera sono determinati nel provvedimento, in rapporto alla superficie da vincolare, alle specie esistenti ed alle condizioni ambientali di ciascuna riserva.

Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione ed alla revoca di bandita o di riserva di cui al primo comma del presente articolo, è ammesso, entro 30 giorni, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che, previ gli accertamenti del caso, decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso ».

ART. 15.

Il primo comma dell'articolo 46 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è così modificato:

« La domanda di concessione o rinnovo di bandita e di riserva deve essere diretta al Presidente del Comitato provinciale della caccia ».

ART. 16.

L'articolo 49 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già modificato dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è così modificato:

« Il secondo comma, prima alinea, è così sostituito: « Più particolarmente la revoca viene disposta quando su deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente, risulti: »;

« il terzo e quarto comma sono così sostituiti: « Il Presidente del Comitato provinciale della caccia provvede su deliberazione del Comitato stesso. Contro tale provvedimento è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ accertamenti, decide con proprio decreto ».

« In luogo della revoca della concessione il Presidente del Comitato provinciale della caccia, avuto riguardo alle circostanze di fatto e previa deliberazione del Comitato stesso,

può comminare al concessionario il pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 40.000 a lire 200.000 ».

L'ultimo comma è così sostituito: « Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Comitato provinciale della caccia provvede a periodiche ispezioni avvalendosi di personale da esso indicato ».

ART. 17.

L'articolo 51 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — *Bandite private.* — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non sia superiore ad ettari 3.000.

La concessione di bandita non può essere fatta per un periodo superiore a sei anni e può essere rinnovato entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano trascorsi due anni dalla scadenza della concessione ».

ART. 18.

L'articolo 52 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente :

« ART. 52. — *Zona di ripopolamento e cattura.* — Il Consiglio provinciale, su proposta motivata del Comitato provinciale della caccia, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire alle esigenze faunistiche con particolare riguardo a quelle della provincia.

Tali zone possono essere costituite solo su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina e non adibite a colture che potrebbero essere da questa notevolmente danneggiate.

La deliberazione che determina il perimetro della zona da vincolare deve essere pubblicata mediante inserzione nel foglio annunci legali della provincia e mediante affissione all'albo pretorio dei comuni in cui ricadono i terreni.

Avverso tale deliberazione i proprietari interessati possono proporre opposizione al Consiglio provinciale entro 60 giorni dalla pub-

blicazione. Decorso il suddetto termine, il Consiglio provinciale — ove sussista il consenso dei proprietari dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare — provvede in merito alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di apposite guardie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione.

Contro la deliberazione del Consiglio provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Ove manchi il consenso dei proprietari che rappresentino i due terzi della superficie da vincolare, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, può, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura.

I confini delle zone di ripopolamento e cattura debbono essere delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta "zona di ripopolamento e cattura, articolo 52, testo unico, Divieto di caccia" apposte ai sensi dell'articolo 45 del predetto testo unico. Dette tabelle sono esenti da tasse.

ART. 19.

Nel primo comma dell'articolo 54 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito con l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, le parole « ed hanno la durata di anni tre » sono così sostituite: « ed hanno la durata di anni sei ».

Il secondo comma dello stesso articolo viene sostituito dal seguente: « Le zone predette sono gestite dai Comitati provinciali per la caccia. Le direttive generali di gestione delle zone di ripopolamento vengono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 ».

ART. 20.

L'articolo 55 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato per effetto del decreto del

Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — *Trasformazione in riserva delle zone di ripopolamento e cattura.* — Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, a vantaggio dei cacciatori residenti nelle province nei cui territori siano situati i terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti.

In dette zone sono esenti da ogni tassa le tabelle perimetrali. Dette zone sono altresì esenti dalla tassa ettariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato. I cacciatore di altre province che esercitano la caccia e l'uccellazione nelle zone costituite in riserva ai sensi del primo comma sono soggetti alle sanzioni previste per l'esercizio abusivo della caccia in riserva. Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, il Comitato provinciale della caccia può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.

Il Comitato provinciale della caccia disciplina l'esercizio venatorio nella zona trasformata in riserva, onde assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio stesso ed una razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistente nel comprensorio. Per il raggiungimento di tali scopi può disporre misure limitative nel godimento della riserva.

ART. 21.

L'articolo 59 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — *Estensione e durata delle riserve.* — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 né superiore a 3.000.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste può autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi.

La concessione di riserva è accordata per un periodo non superiore a sei anni ed è rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

Il provvedimento deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellazione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva in attesa delle decisioni del ricorso stesso.

Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali ».

ART. 22.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Più proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono la estensione di 300 ettari ».

« Nel decreto di concessione il direttore della riserva è designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Comitato provinciale della caccia per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione ».

ART. 23.

L'articolo 61 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 61. — *Affitto e tasse per le riserve.* — La concessione di riserva di caccia è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro.

Nella zona faunistica delle Alpi e nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve è di lire 25 per ettaro.

In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario è tenuto a pagare metà delle tasse stabilite nel primo e nel secondo comma del presente articolo. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido agli effetti della legge sulla caccia

ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o più province, la comunicazione è fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede all'approvazione, sentiti i Presidenti del Comitato provinciale della caccia competenti per territorio.

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione ».

ART. 24.

L'ultimo comma dell'articolo 63 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nelle riserve è concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche, anche se non munite di licenza e di far portare i fucili di ricambio ».

ART. 25.

L'ultimo comma dell'articolo 66 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nelle località di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria è in facoltà del Comitato provinciale della caccia di negare le nuove concessioni di riserva e di revocare, sospendere, limitare e condizionare le concessioni esistenti ».

ART. 26.

L'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — *Caccia controllata nella zona delle Alpi.* — La zona faunistica delle Alpi è sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle Associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella provincia, con il concorso delle altre.

Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellazione nelle zone di

caccia controllata, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, è sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. È tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve private a carattere naturalistico nelle quali, attraverso una rigida sorveglianza ed una oculata protezione della specie, in base alle norme da fissare col regolamento di cui al terzo comma, sia assicurata una funzione di conservazione e di incremento della fauna.

Il territorio costituito o costituendo in riserve privato o a carattere naturalistico non può superare complessivamente, in ciascun comune, il quinto del territorio utile alla caccia della tipica fauna alpina. Il Comitato provinciale della caccia stabilisce ogni anno il numero massimo dei capi di ciascuna specie di selvaggina tipica alpina che potrà essere abbattuto in ogni riserva ».

ART. 27.

« ART. 55-bis. — *Casi di protezione della fauna.* — Il Ministro per l'agricoltura e foreste, su proposta del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali è vietata la caccia.

Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellazione. I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.

Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può autorizzare catture a scopo di studio in detti casi. Può altresì autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni alle colture agricole.

Chi effettua l'esercizio venatorio in detti casi è punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000 ».

ART. 28.

Il primo comma dell'articolo 69 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno facoltà di chiedere al Prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e di capacità e che intendono seguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria. Dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni effetto, alle guardie volontarie ».

ART. 29.

L'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 21 luglio 1965, n. 923, è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — *Divieto per gli agenti di esercitare la caccia e l'uccellazione.* — Ai guardiacaccia dipendenti dalle province e dai Comitati provinciali della caccia, alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve e agli agenti di vigilanza sono vietate la caccia e l'uccellazione nella località e nel tempo in cui esercitano le loro funzioni.

Essi possono, di volta in volta, essere autorizzati, per iscritto, dalle province, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare — nei periodi di caccia aperta — determinate specie di selvaggina.

« Gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 68 sono autorizzati all'uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca e a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizioni spezzate, anche in tempo di divieto, purché siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi ».

ART. 30.

Il penultimo comma dell'articolo 72 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo sarà tenuto a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di

oblazione, l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato alle casse del Comitato provinciale della caccia a favore del Comitato stesso. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della selvaggina o per ripopolamento ».

ART. 31.

L'articolo 77 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — *Oblazione.* — Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.

Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'erario la somma dovuta a titolo di oblazione e, al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le eventuali spese in misura comunque non superiori a lire 1.500.

La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellazione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonché nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dell'ultimo comma dell'articolo 76 ».

ART. 32.

L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — *Obbligo del procedimento penale.* — Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmesse al Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;

b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione.

ART. 33.

L'articolo 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito dall'articolo 37 del de-

creto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — *Comitati provinciali della caccia.* — Con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale è costituito, in ciascuna provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo.

Esso si compone:

a) del Presidente della Giunta provinciale o di un Consigliere da lui delegato, in qualità di Presidente del Comitato;

b) del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste o di un funzionario da lui delegato;

c) del Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato;

d) da un insegnante di scienze naturali (zoologia);

e) di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico in misura proporzionata alla consistenza delle stesse e determinato dal Presidente della Giunta provinciale;

f) di un rappresentante degli agricoltori;

g) di un rappresentante dei coltivatori diretti;

h) di un concessionario di riserva di caccia della provincia;

i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

I membri di cui alle lettere e), f), g), h) e i), sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.

Il Comitato elegge il vice presidente fra i membri di cui alla lettera e).

Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione provinciale nominato dal Presidente della Giunta provinciale.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo Presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'Albo dell'Amministrazione provinciale.

Contro dette deliberazioni è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il Comitato provinciale per la caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La revisione dei conti è affidata ad un Collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal Presi-

dente della Giunta provinciale e da due membri nominati dal Comitato provinciale della caccia.

Il servizio di Cassa è affidato alla Tesoreria dell'Amministrazione provinciale.

Le spese per il personale dipendente del Comitato provinciale della Caccia e di quello ad esso assegnato, sono a carico dell'Amministrazione provinciale.

ART. 34.

L'articolo 85 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — *Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.* — Il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica sottoposto alla vigilanza del Ministero agricoltura e foreste.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo.

La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Collegio sindacale è composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.

Presso le Università, gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanità possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina ».

ART. 35.

L'articolo 86 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni venatorie sono libere.

La Federazione italiana della caccia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attività di interesse tecnico-venatorio la Federazione è sot-

toposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.

Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'interno, purché possèggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;

b) possèggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici.

Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.

Qualora vengono meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministero per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso ».

ART. 36.

L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — *Compiti delle associazioni venatorie.* — Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;

b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi del Governo centrale degli Enti locali;

c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;

d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;

e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio;

f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio ».

ART. 37.

L'articolo 90 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — *Tasse per le licenze di caccia e uccellazione.* — Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellazione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario:

a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 6.000, a due colpi lire 8.000, a più di due colpi lire 12.000;

b) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controllo dei predatori: lire 1.000;

c) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;

d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in più: lire 10.000;

e) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in più: lire 5.000;

f) licenza di uccellazione fissa: lire 30.000;

g) licenza di quagliera, paretai e copertoni: lire 20.000;

h) licenza di prodina: lire 15.000;

i) appostamento fisso: lire 10.000.

Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non è prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo ».

ART. 38.

L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — *Sopratasse per licenze di caccia e uccellazione.* — Le licenze di caccia e di uccellazione escluse quelle rilasciate ai guardiacaccia ai sensi della lettera b) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, dalle seguenti sopratasse:

a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000;

b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non più di due colpi lire 2.000;

c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a più di due colpi lire 2.500;

d) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;

e) per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in più lire 20.000;

f) per ogni licenza di uccellazione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con più di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliera;

g) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellazione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;

h) per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale per le bandite private e per le riserve dovrà pagarsi una soprattassa di lire 100;

i) per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo, deve pagarsi una soprattassa di lire 50 ».

ART. 39.

L'articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — *Ripartizione del provento delle soprattasse.* — Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:

a) il 60 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva provincia;

b) il 25 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;

c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attività tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministe-

ro dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio ».

ART. 40.

L'articolo 93 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — *Stanziamenti di fondi per la caccia.* — A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per l'erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento per l'attrezzatura degli allevamenti, di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero per la agricoltura e per le foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico ».

ART. 41.

Sono abrogati gli articoli 9, 13, 39, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016.

ART. 42.

Aggiornamento dei valori delle ammende.

La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni è aumentata del 50 per cento. L'ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dell'articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000.

ART. 43.

In deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali adottate in applicazione e per l'attuazione dei disposti e delle finalità del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e della presente legge, sono, relativamente alla materia venatoria, soggette al solo visto o esame di legittimità da parte dell'autorità di vigilanza.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 44.

Superficie delle bandite e delle riserve.

Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.

ART. 45.

Contratto di affitto delle riserve.

I contratti di affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in contrasto con l'articolo 23 della stessa, conservano efficacia fino alla loro data di scadenza.

ART. 46.

Abrogazione di altre norme venatorie. Soppressione dei diritti ed usi civici di caccia.

Sono abrogate tutte le norme che comunque si riferiscano alla caccia e siano in contrasto con la presente legge.

Sono soppressi tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellazione comunque ed in qualunque tempo e modo costituiti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

ART. 47.

I poteri e le facoltà, già spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 907, ai Presidenti delle giunte provinciali, sono attribuiti ai Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, sempre che non rientrino tra quelli attribuiti ai Comitati provinciali della caccia dalla presente legge.

Vengono attribuiti ai Comitati provinciali della caccia quelli previsti dagli articoli 26 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 48.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia e di uccellazione di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.

Vengono accolti quindi come raccomandazioni dal Governo alcuni ordini del giorno, tra cui uno, a firma Della Briotta ed altri,

relativo alla caccia nella zona delle Alpi; un secondo, a firma Beragnoli e Mazzoni, col quale si invita il Governo ad aumentare i contributi alle amministrazioni provinciali ed ai comitati provinciali della caccia, in attesa dell'entrata in vigore della nuova legge; un terzo a firma dei deputati Gitti, Beragnoli, Mazzoni, Della Briotta e Prearo, col quale si invita il Governo a presentare un disegno di legge delega che tenga conto di tutte le osservazioni già formulate dal relatore Imperiale e dei problemi relativi al rilascio delle licenze (esame di idoneità) e alla regolamentazione dell'uso dei terreni appartenenti alla Azienda forestale.

A questo punto il Presidente esprime la sua personale soddisfazione per la conclusione del lungo *iter* del provvedimento, mentre dichiarano il loro voto favorevole il deputato Mazzoni (che chiede anch'egli per il futuro una più radicale riforma), il deputato Della Briotta (che si dichiara peraltro insoddisfatto per il mancato divieto dell'uccellazione) e il deputato Gitti (che esprime la soddisfazione anche di tutti i settori economici interessati alla caccia).

Il testo unificato delle tre proposte di legge viene quindi votato a scrutinio segreto ed approvato con il titolo:

« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Vicepresidente DOSI.* — Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio, Andreotti ed il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Malfatti.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza » (1616);

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (1907).

Prosegue la discussione generale.

Il deputato Mussa Ivaldi compie una ricognizione di carattere generale sugli emen-

damenti presentati dal Governo, dei quali dà un giudizio sostanzialmente positivo. Preannuncia che in sede di discussione degli articoli proporrà una nuova formulazione del primo comma dell'articolo 1 e chiederà la soppressione del secondo comma dell'articolo 3, limitativo del principio della inderogabilità dei divieti di intese: rilevato come occorra meglio coordinare il primo comma dello stesso articolo 3 e l'articolo 2) alle finalità generali che il disegno di legge si prefigge, considera lacunosa la disposizione contenuta nell'articolo 18 relativa ai criteri di applicazione delle penalità e si domanda se non è il caso di lasciare indeterminato il limite superiore della penalità stessa.

Dichiara di avere preso visione del documento comunicato dal Governo alla Commissione a norma dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170; rileva come esso contenga un concetto errato, cioè sostenga la coincidenza del volume produttivo di massimo profitto col volume produttivo massimo consentito dagli impianti, il che non sempre coincide ed è comunque criterio del tutto diverso. Inoltre non si è fatta la dovuta distinzione fra concentrazioni entro un unico ciclo produttivo, anche in senso lato, e pure e semplici concentrazioni capitalistiche, riguardanti settori produttivi a volte totalmente indipendenti: tali forme di concentrazione, oltre a costituire nuove e più difficili strozzature nella politica di programmazione, potrebbero di fatto attenuare il significato e l'incidenza del disegno di legge attualmente all'esame della Commissione.

Il deputato Di Vagno, premesso di condividere le opinioni del relatore Radi sul nuovo testo del disegno di legge, si dichiara preoccupato circa la possibilità che sussista una certa confusione di competenza con la legislazione comunitaria; chiede una migliore sincronizzazione del disegno di legge con le finalità di una moderna ed efficace politica di programmazione e di sviluppo, e, a tal proposito, si ricollega a quanto già detto dal collega Mussa Ivaldi sulla opportunità di sopprimere il secondo comma dell'articolo 3.

Circa il documento presentato dal Governo a norma della legge n. 170, non nasconde la sua delusione, giudicando l'indagine in esso contenuta del tutto marginale e superficiale, e tale da far sussistere le maggiori perplessità circa l'opportunità di conferire agli organi del potere esecutivo attribuzioni come quelle cui si riferisce il succitato secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge. Conclude ricordando che le finalità del provvedi-

mento sono quelle di agevolare lo sviluppo dei consumi, di creare una nuova civiltà ed una società più progredita, non quelle di promuovere concentrazioni capitalistiche che potrebbero risolversi nella creazione di nuove strozzature in contrasto con le finalità stesse ora enunciate.

Il deputato Biaggi Francantonio, proprio al fine di guadagnare tempo, preannuncia la elaborazione di un nuovo studio del gruppo liberale sulla possibile fusione dei due testi e si riserva l'eventuale preparazione di una relazione di minoranza. Pone inoltre alcuni quesiti circa la ulteriore procedura di discussione della proposta di legge 1907 in relazione al nuovo testo emendato dal Governo del disegno di legge.

Il Ministro Andreotti, rispondendo alle obiezioni dei deputati Mussa Ivaldi e Di Vagno circa la portata dei documenti presentati alla Commissione a norma della legge n. 170, dichiara che la fusione tra le società Edison e Montecatini è stata esaminata ed approvata in numerose sedi, pubbliche e semipubbliche, nazionali e comunitarie.

Difende la lettera degli articoli 1 e 3 del nuovo testo governativo del disegno di legge, rilevando come spesso leggi anche perfette sono di ostacolo al conseguimento di determinati fini economici (vedi legge petrolifera lodata dalla dottrina ma che non ha raggiunto le finalità prefisse) che andrebbero forse meglio ottenuti attraverso una normativa più agile e che non pretenda di disciplinare nel dettaglio ogni singola situazione. Conclude raccomandando il più sollecito esame dei provvedimenti in titolo.

Il deputato Cataldo informa che proprio stamane, in sede di conferenza dei capigruppo, i deputati comunisti preciseranno la loro posizione circa l'eventuale passaggio in sede legislativa dei provvedimenti sulla libertà di concorrenza.

Il Presidente, rispondendo ai quesiti del deputato Biaggi Francantonio, lo informa che ai sensi del Regolamento solo al termine della discussione generale la Commissione deciderà se si dovrà procedere alla fusione in un testo unificato del disegno di legge n. 1616 e della proposta di legge Malagodi ed altri n. 1907, ovvero se gli articoli di quest'ultima dovranno essere considerati come emendamenti al disegno di legge.

Rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario per la Sanità Volpe.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti indicati nell'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1533).

Il deputato Bartole riferendo sul disegno di legge precisa come le norme del testo unico che regolano la materia in oggetto sono ormai superate donde la necessità di aggiornarle. In particolare chiarisce che le norme stesse prevedono il divieto assoluto di usare materie contenenti zinco, zolfo, piombo, antimonio, arsenico o altre sostanze nocive nella produzione dei presidi medici e chirurgici. Ora, mentre è d'accordo sulla necessità di evitare materiali pericolosi per la salute delle mamme e dei bambini deve sottolineare che nella produzione della gomma elastica o sintetica entra sempre una percentuale di zinco senza del quale la gomma stessa non può essere prodotta. Propone quindi di eliminare, sia pure con opportune cautele, il divieto relativo allo zinco. Da studi fatti in Germania e presso l'Istituto di sanità in Italia è risultato che una percentuale di zinco pari al massimo all'1 per cento in peso non è nociva in quanto comporta una cessione di 0,5 milligrammi per grammo di zinco. Per quanto concerne il divieto di importare prodotti sfusi, contenuto nel disegno di legge, ritiene che una norma di tal genere comporta un danno per l'industria nazionale che non avrebbe più la possibilità di procedere al confezionamento dei prodotti. Propone infine che venga ripristinata la norma del testo unico, non contenuta nel disegno di legge, che prescrive l'imposizione del marchio indelebile del produttore su ciascun prodotto.

In tal senso egli preannuncia un gruppo di emendamenti, sostitutivi degli articoli del disegno di legge governativo.

Il Sottosegretario Volpe chiede su quale testo la Commissione ritiene debba avvenire la discussione precisando che il testo proposto dal relatore è del tutto nuovo. Propone di seguire la discussione sul testo governativo considerando emendamenti le norme con-

tenute nel progetto del relatore. Dopo breve discussione su questo punto, nel quale intervengono i deputati Morelli, De Lorenzo, Barberi, Messinetti e il relatore Bartole, il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il deputato Morelli ritiene che il testo del disegno di legge, così come è stato proposto dal Governo, presenta molte lacune ed incongruenze, per cui è necessario procedere ad un completo rifacimento non essendo possibile iniziare proficuamente una discussione su tale testo. Il relatore Bartole dà ragione degli emendamenti da lui proposti e conferma che le linee generali del testo da lui suggerito sono eguali a quelle del disegno di legge governativo. Il deputato Barberi si dichiara favorevole in linea di massima agli emendamenti preannunciati dal relatore soprattutto per quanto concerne l'impiego dello zinco senza del quale la gomma non può essere prodotta e dichiara che sono ormai superate le preoccupazioni concernenti gli apparecchi costruiti a base di piombo in quanto tali prodotti non sono più in commercio. Il deputato Pasqualicchio ritiene che sia più opportuno rinviare l'esame del provvedimento in quanto dalla discussione che si è svolta non sono emersi elementi chiarificatori.

Il Sottosegretario Volpe preannuncia gli emendamenti proposti dal Governo.

Il Presidente, infine, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia l'esame degli articoli alla prossima seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento delle scuole di ostetricia » (2296).

Il relatore Barberi precisa che per quanto la materia che forma oggetto del disegno di legge, sia di competenza primaria della Commissione Sanità, non si può prescindere dal parere della Commissione Istruzione per le connessioni che essa ha con l'istruzione universitaria. Propone quindi di iniziare la discussione generale e di sollecitare il parere della Commissione Istruzione rinviando l'approvazione del disegno di legge a quando tale parere sarà espresso.

Il deputato Morelli propone invece di portare a termine la discussione, in quanto l'oggetto del disegno di legge è di stretta competenza della Commissione Sanità e si può pertanto prescindere dal parere della Commissione Istruzione. Dopo brevi interventi del Sottosegretario Volpe e del Presidente la Com-

missione delibera di rinviare la discussione e di sollecitare il parere della Commissione istruzione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario per la sanità Volpe.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARIA: « Esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di pedicure callista » (1716).

Su proposta del relatore Barba, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere alla Presidenza della Camera il passaggio in sede legislativa della proposta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di vigilanza sulle radiodiffusioni.

Venerdì 15 luglio, ore 11.

1) Tribuna politica: sorteggi per la successione dei partiti e per la scelta dei giornali alle conferenze-stampa dei Segretari di partito.

2) Richieste del deputato Lajolo ed altri relative alle trasmissioni dei dati elettorali del 12 giugno.

3) Varie.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri)

Venerdì 15 luglio, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

ZACCAGNINI ed altri: Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e per modificare e coordinare le norme vigenti in materia consolare (*Urgenza*) (3315) — Relatore: Storchi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Venerdì 15 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le università e gli istituti di istruzione universitaria (*Approvato dal Senato*) (3109) — Relatore: Magri — (*Parere della V Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

Venerdì 15 luglio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (*Approvato dal Senato*) (3308) — Relatore: Ceruti Carlo — (*Parere della V Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.